



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA INFANZIA –  
PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO “CECILIA  
DEGANUTTI”

Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155

C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail:[udic835003@istruzione.it](mailto:udic835003@istruzione.it)

*Scuole dell'Infanzia* “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo

*Scuole Primarie* “E. De Amicis di Latisana, “I. Nievo” di Latisanotta, “G. Pascoli” di  
Pertegada, “Zorutti” di Ronchis

*e Scuola Secondaria di 1° Grado* “C. Peloso Gaspari” di Latisana

Latisana, 19/08/2021

A tutto il personale scolastico di ruolo,  
ai docenti neo immessi in ruolo o individuati come supplenti a partire dal 1  
settembre 2021  
dell'IC“ C.Deganutti” di Latisana.

**Oggetto:** organizzazione scolastica dal 1 settembre 2021. Certificazione verde – Green pass. Modalità di presentazione della certificazione da parte del personale scolastico. Certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

**Fonti normative:**

Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;

Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti – Covid 19;

Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, Parere Tecnico.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione, in presenza, del servizio essenziale di istruzione e in procinto dell'inizio del prossimo anno scolastico, si raccomanda, a tutto il personale scolastico docente e non docente, a partire dal prossimo 1 settembre 2021, la stringente e non derogabile (tranne le previste e normate eccezioni) ottemperanza delle seguenti norme di organizzazione scolastica:

- Nell'anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva delle studentesse e degli studenti,

Firmato digitalmente da **Giovanna Crimaldi**

**l'attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza**, con possibilità di deroga solo a seguito di specifiche ordinanze dei Presidenti di Regione o dei Sindaci per territori che si troveranno in Zona rossa o arancione;

- **Prosegue l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (DL 111, art. 1, comma 2, lettera a) **e il rispetto della distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro** (comma 2, lettera b);

- **il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (comma 2, lettera c);

- la raccomandazione di detergersi periodicamente le mani con gel antisettico contenuto negli appositi dispenser in dotazione all'Istituto, collocati all'entrata delle aule, degli uffici e dei servizi igienici, prima di entrare negli suddetti spazi e ogni qualvolta si cambi aula o ambiente scolastico oltre alla periodica o continuativa apertura delle finestre al fine di permettere un'opportuna areazione degli spazi;

- In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si continuano ad applicare i protocolli già adottati durante lo scorso anno scolastico;

- Il decreto-legge 111 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" (Green pass) per il personale scolastico. **La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde da parte di tutto il personale scolastico, docente e non docente, senza distinzione tra personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato.** Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità di seguito esposte (salvo successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione):

- 1. Preliminarmente si chiarisce che la certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata nei seguenti casi:**

- a. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- b. aver completato il ciclo vaccinale;

- c. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- d. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

- 2. Si specifica ulteriormente la validità della Certificazione verde per ogni punto sopra esposto:**

a. **Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 completata:** ha una validità di nove mesi (270 giorni) ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale e scaricabile dal sito [dgc.gov.it](https://dgc.gov.it) o tramite le App Immuni e IO.it, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. **È possibile ottenere il Green Pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è valido dal quindicesimo giorno dalla prima somministrazione e fino alla seconda somministrazione;**

b. **Guarigione e termine dell'isolamento in seguito all'infezione:** ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia e dai pediatri. **La validità si interrompe qualora la persona risulti nuovamente positiva al SARS-CoV-2;**

c. **Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:** ha una validità di **48 ore dal rilascio** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di famiglia o dai pediatri.

**3. Certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde.** Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (Allegata alla presente circolare), ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita (al massimo fino al 30 settembre 2021) in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in maniera permanente o temporanea, controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, **sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105”** e quindi anche agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche. Il personale scolastico che rientra in questa categoria è pregato di esibire personalmente al Dirigente tale documento, per gli opportuni controlli di prassi (come specificato nella suddetta circolare del Ministero della Salute), **entro il giorno 30 agosto 2021.**

4. Constatando, in primo luogo, che il decreto-legge n. 111/2021 pone a carico del dirigente scolastico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio (anche avvalendosi di altro personale scolastico da lui delegato al controllo) e che, in secondo luogo, sullo 3

stesso Dirigente ricade sia la responsabilità del trattamento dei dati personali sia quella (in quanto datore di lavoro) della sicurezza sul luogo di lavoro, **a partire dal giorno 1 settembre 2021** saranno effettuati controlli sistematici e a tappeto relativamente al possesso della Certificazione verde o Green pass a tutto il personale in servizio. Per non incorrere nelle sanzioni amministrative e pecuniarie previste e stabilite dalla legge in caso di mancato possesso o di mancata esibizione del documento si raccomanda al suddetto personale di procurarsi nei tempi previsti tale certificazione. Le modalità quotidiane di controllo saranno chiarite con ulteriori comunicazioni tenendo presente lo stato attuale del quadro normativo il quale, se da un lato non permette la trasmissione della copia della Certificazione verde al datore di lavoro, dall'altro deve consentire lo svolgimento delle attività scolastiche in modo ordinato. Il Dirigente, o chi dallo stesso delegato a farlo, controllerà la validità della certificazione attraverso la App "VerificaC19", quindi procederà alla registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno formando un elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e un elenco del personale eventualmente esentato. Tale documentazione verrà conservata dal Dirigente scolastico per il solo periodo necessario e, alla scadenza della normativa, prevista in data 31 dicembre 2021, verrà, dallo stesso, eliminata.

• **Sanzioni pecuniarie e amministrative e relative conseguenze in caso di mancato possesso della "certificazione verde COVID-19"** (o della Certificazione di esenzione vaccinale). Infine, a tutto il personale scolastico, si rimanda all'attenta lettura delle conseguenze derivanti dal mancato possesso del documento in oggetto, sia dal punto di vista pecuniario che da quello amministrativo. In particolare rilevano i paragrafi 5, 6 e 7 della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, Parere Tecnico, dove si considera il mancato possesso della certificazione verde come **assenza ingiustificata** e che il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Il reiterato mancato rispetto delle suddette disposizioni, a decorrere dal quinto giorno, ha come conseguenza la sospensione del rapporto di lavoro e (fin dal primo giorno di mancato possesso) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Alla presente Circolare si allegano le Fonti normative succitate.

Vivissimi saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Crimaldi

**Firmato digitalmente da Giovanna Crimaldi**